



POLITECNICO DI TORINO

SCHEMA DI CONCESSIONE

Affidamento in concessione del servizio di mensa interaziendale e interateneo, con funzioni di mensa universitaria, destinato agli utenti del Politecnico di Torino CIG: 7223899609

L'anno ____ il giorno __ del mese di ____

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, di seguito nominata per brevità anche "Amministrazione Contraente", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal _____, in qualità di _____ del Politecnico di Torino domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il sig. _____, nato a _____, residente in _____, nella sua qualità e in veste di _____ della società _____ con sede legale a _____, Partita IVA _____, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ (di seguito denominato anche "Concessionario") e congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

- In assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP, dalla centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri Soggetti Aggregatori relative al servizio oggetto di affidamento, il Politecnico di Torino (nel seguito "Amministrazione"), in attuazione del Decreto del Direttore Generale n. 1337 dell'11 settembre 2017, ha indetto una procedura



POLITECNICO DI TORINO

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento, in concessione, del servizio di mensa interaziendale e interateneo, con funzioni di mensa universitaria, destinato agli utenti del Politecnico di Torino;

- Gli atti di gara (disciplinare, capitolato prestazionale e relativi allegati) hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di aggiudicazione;
- A seguito della procedura negoziata, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è risultata aggiudicataria la società _____ che ha conseguito il punteggio di _____;
- Nei confronti del Concessionario sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara;
- Con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in oggetto a favore dell'Impresa _____ che ha offerto il ribasso unico e incondizionato del _____% sui prezzi massimi stimati dall'Amministrazione posti a base di gara;
- Ai fini della stipula del presente contratto, il Concessionario ha presentato, a mezzo di polizza fideiussoria n° _____ rilasciata dalla _____, la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo di € _____, e la polizza assicurativa n° _____;
- É stata inoltre acquisita la dichiarazione di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008;



POLITECNICO DI TORINO

- La documentazione presentata dal Concessionario ai fini della partecipazione alla procedura e alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'offerta tecnica, è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Il Concessionario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni ed, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
- Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, Legge 488/1999.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

“Contratto di concessione”: il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la società _____;

“Concessionario”: l'operatore economico cui è affidato il presente contratto;

“Amministrazione Committente”: il Politecnico di Torino (di seguito anche denominato “Amministrazione”), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto di concessione;

“Capitolato Speciale d'Oneri” - (di seguito denominato anche C.S.O.): il documento costituente



POLITECNICO DI TORINO

parte integrante e sostanziale della disciplina di gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'operatore economico concessionario dovrà garantire;

“Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico concessionario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capitolato Speciale d'Oneri e l'Offerta Economica del Concessionario, quest'ultima allegata al presente Atto sotto la lettera A.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

La sottoscrizione del presente contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;



POLITECNICO DI TORINO

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Il Concessionario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel C.S.O. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere il contratto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. La sottoscrizione del contratto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Servizi oggetto del contratto e luogo di erogazione degli stessi

La concessione ha per oggetto il servizio di mensa interaziendale e interateneo, con funzione di mensa universitaria, destinato agli utenti del Politecnico di Torino.

Con il presente contratto il Concessionario si obbliga nei confronti del Politecnico a erogare il servizio oggetto del presente Atto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri e alle condizioni definite nell'Offerta.

Le attività costituenti il servizio di ristorazione, in via esemplificativa e non esaustiva, sono le seguenti:

- a) l'approvvigionamento delle derrate alimentari e di tutti i prodotti non alimentari necessari per erogare il servizio di ristorazione;
- b) la preparazione dei pasti, presso la cucina messa a disposizione dalla Stazione appaltante;
- c) l'allestimento dei tavoli presso i locali di consumo dei pasti;



POLITECNICO DI TORINO

d) lo sgombero, il riordino e la pulizia dei locali di consumo dei pasti, degli arredi e di tutto quanto utilizzato per l'esecuzione del servizio di somministrazione dei pasti agli utenti;

e) il lavaggio e la sanificazione dei macchinari delle attrezzature di cucina, delle stoviglie e di tutto quanto utilizzato per la preparazione e confezionamento dei pasti;

f) la raccolta differenziata dei rifiuti ed il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta;

La prestazione prevede inoltre:

g) la manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature, macchinari, impianti e arredi presenti presso i locali di consumo dei pasti e presso la cucina, messe a disposizione dalla Stazione appaltante;

h) le manutenzioni ordinarie dei locali cucina e dei locali di consumo dei pasti;

i) l'integrazione o il reintegro, ove richiesto dal Politecnico di Torino, dello stovigliame e utensileria di cucina e dei locali di consumo dei pasti.

Il Concessionario è tenuto altresì ad assicurare i servizi aggiuntivi offerti, conformemente al progetto tecnico presentato in sede di gara, nel rispetto dei vincoli posti dal capitolato.

I servizi oggetto di affidamento sono erogati presso i locali del Politecnico di Torino siti in Corso Castelfidardo 30/A - Torino ("Cittadella Politecnica").

Articolo 5

Giorni e orari di erogazione dei servizi

Si rinvia a quanto previsto all'art. 9 del C.S.O.

Articolo 6

Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di 7 (sette) mesi consecutivi a far data dal 2 gennaio 2018 al 31 luglio 2018, ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio.

E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.



POLITECNICO DI TORINO

Articolo 7

Valore della concessione

Il valore stimato della concessione, ai fini di cui all'art. 35, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari ad € 670.000,00 oltre IVA di legge.

Valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio in oggetto, gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono ritenuti pari a zero.

Articolo 8

Tipologia dell'utenza

L'utenza cui è rivolto il servizio di ristorazione è composta da:

- a) studenti, italiani e stranieri, iscritti presso il Politecnico di Torino, nonché agli studenti iscritti presso altri Atenei della Regione Piemonte o presso altre Università italiane e straniere che si trovino nei locali del Politecnico di Torino per motivi di studio o partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
- b) docenti, al personale universitario e ai lettori anche provenienti da altri Atenei italiani e stranieri;
- c) ai borsisti di enti di ricerca privati, di fondazioni e assimilati e ai partecipanti a convegni, seminari ed attività di studio;
- d) altri utenti, regolarmente autorizzati dal Politecnico di Torino, che si trovino per ragioni di lavoro o studio all'interno dei comprensori gestiti dall'Ateneo; tra questi, a titolo esemplificativo, rientra il personale di imprese che a qualunque titolo presti servizio presso il Politecnico di Torino e il personale delle imprese o dei laboratori di ricerca insediati presso il Politecnico di Torino.



POLITECNICO DI TORINO

Gli studenti beneficiari di tariffe agevolate previste dall'EDISU Piemonte, il personale delle imprese che erogano servizi o svolgono attività presso il Politecnico di Torino e il personale delle imprese o dei laboratori di ricerca insediati nel campus, potranno usufruire dei servizi di ristorazione solo previo convenzionamento tra il Concessionario e l'EDISU Piemonte e tra il Concessionario e l'impresa a cui i lavoratori afferiscono. Le convenzioni tra Concessionario e i suddetti soggetti dovranno essere autorizzate dal Politecnico e non potranno prevedere condizioni economiche o di servizio peggiorative rispetto a quelle risultanti dalla procedura di gara.

Articolo 9

Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio

Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Politecnico di Torino ovvero di un servizio erogato a regola dell'arte.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Articolo 10

Riscossione dei corrispettivi



POLITECNICO DI TORINO

Salvo quanto previsto per gli studenti beneficiari di Tariffe agevolate, il Concessionario riscuote i corrispettivi per i pasti erogati direttamente dai soggetti beneficiari del servizio.

L'EDISU Piemonte, previa sottoscrizione di apposita Convenzione con il Concessionario, provvederà al pagamento delle fatture inerenti i pasti somministrati agli studenti beneficiari di Tariffe Agevolate, al/i prezzo/i risultanti all'esito della procedura di gara, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti, previa verifica della regolarità contributiva.

Il pagamento delle consumazioni da parte degli utenti, di norma, avviene mediante ticket rilasciati dal Politecnico di Torino e da GMPT, oppure in contanti o mediante smart card rilasciate da EDISU Piemonte. Il pagamento mediante ticket dovrà essere accettato anche nell'ipotesi in cui, durante la validità contrattuale, dovesse cambiare la società emittente dei ticket e/o il valore degli stessi.

Il prezzo delle singole portate/alimenti del pasto frazionato ovvero del pasto a libera composizione sarà quello esposto dal Concessionario nella propria offerta economica.

Per maggiori dettagli circa le modalità di riscossione dei corrispettivi si rimanda al Capitolato e alla Convenzione sottoscritta tra EDISU Piemonte e il Concessionario.

Si precisa inoltre che:

- a) il ticket deve essere speso esclusivamente per la somministrazione delle portate previste nella composizione di ciascun tipo di menu e nella relativa struttura di menu. In caso di inosservanza si applicherà la penale prevista dal capitolato;
- b) il ticket o la card deve essere utilizzato esclusivamente dall'intestatario. Il Concessionario è tenuto a verificare l'identità personale dello studente attraverso la fotografia impressa sulla card (magnetica e/o elettronica) o mediante richiesta di un documento di identità. In caso di inosservanza, si applicherà la penale prevista dal capitolato;



POLITECNICO DI TORINO

c) in casi eccezionali di malfunzionamento della smart card o del sistema elettronico dell'EDISU Piemonte, la fascia tariffaria potrà essere autocertificata dallo studente secondo le modalità previste nella Convenzione sottoscritta con l'EDISU Piemonte. In ogni caso il Concessionario è tenuto ad erogare il servizio, pena l'applicazione della penale prevista.

Articolo 11

Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo

Il Concessionario sin dall'inizio delle attività deve implementare il proprio piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Cee/UE n.852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari.

Articolo 12

Disposizioni generali in materia di sicurezza

Il Concessionario entro trenta giorni dall'inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia, D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Dovranno inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Articolo 13

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e ss.mm.ii.



POLITECNICO DI TORINO

Tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I ~~relativi~~ pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Articolo 14

Oneri ed obblighi a carico del Concessionario

Con la sottoscrizione del presente atto, il concessionario si obbliga a convenzionarsi con l'Edisu Piemonte al fine di consentire a quest'ultimo il pagamento dei pasti somministrati agli studenti beneficiari di Tariffe Agevolate. La violazione del presente obbligo costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi previsti all'art. 80 del C.S.O., cui si rinvia.

Il Concessionario, nell'esercizio delle attività inerenti l'oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino". La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 15

Oneri ed obblighi a carico del Politecnico di Torino

Si rinvia a quanto previsto all'art. 81 del C.S.O.

Articolo 16

Penali



POLITECNICO DI TORINO

Ove si verificano inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Politecnico di Torino le penali, in relazione alla gravità delle inadempimenti riscontrate, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla notifica della contestazione inviata.

Si procederà al recupero della penalità mediante versamento diretto da parte del Concessionario o in subordine mediante escussione della garanzia definitiva. In tal caso il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare immediatamente la garanzia. Il Politecnico di Torino può altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione dei danni sofferti, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempimenti stesse, come specificato all'art. 73 del C.S.O. cui si rinvia.

Articolo 17

Subappalto

Si rinvia a quanto previsto all'art. 90 del C.S.O.

Articolo 18

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 19

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha costituito una cauzione definitiva in favore del Politecnico, mediante polizza n. _____, conservata agli atti



POLITECNICO DI TORINO

dell'Amministrazione, di importo pari a € _____, ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tale cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Politecnico.

La mancata reintegrazione della garanzia entro il termine previsto comporterà l'applicazione della penale prevista dal capitolato, salvo il diritto del Politecnico di Torino di risolvere il contratto.

Articolo 20

Polizze assicurative

Il concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono occorrere, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale del Concessionario, verificatosi nelle aree di pertinenza della concessione. Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21

Controlli di conformità



POLITECNICO DI TORINO

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio di ristorazione, il Politecnico di Torino, nelle figure del RUP e del Direttore dell' Esecuzione, e il Concessionario provvedono ad effettuare i controlli di merito per verificare la corretta esecuzione delle attività, secondo quanto previsto dal Titolo XI del C.S.O.

Articolo 22

Verbale di consegna dei locali e inventario

Il Politecnico di Torino, previa stesura di inventario, darà in consegna al Concessionario i locali dove si svolgeranno le attività oggetto della concessione. L'inventario, da stilare in contraddittorio tra le Parti, farà parte integrante dei documenti contrattuali.

Al momento della consegna tutte le strutture, le macchine, le attrezzature e l'utensileria presenti presso i locali, sono da ritenersi a norma, adeguate al servizio e in buono stato di manutenzione, e tali dovranno essere mantenute fino alla scadenza del contratto, fatta salva l'usura dovuta al normale utilizzo.

Durante il periodo di gestione il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle attrezzature, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione della Stazione appaltante.

La concessione dei locali trova la sua causa nel servizio di ristorazione, oggetto della procedura; pertanto, la sua durata è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della concessione del servizio. Sul punto si rinvia al Titolo XIII del capitolato.

Le Parti, quindi, si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente contratto di concessione, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella Legge n. 392/1978 e s.m.i.



POLITECNICO DI TORINO

Articolo 23

Inventario di riconsegna

Alla scadenza del presente contratto il Concessionario dovrà riconsegnare i locali messi a disposizione dal Politecnico di Torino con impianti, macchine, attrezzature e arredi annessi, i quali devono essere uguali, in numero specie e qualità a quelli elencati nel Verbale di Consegna, al netto dai beni eventualmente alienati. Tali beni, unitamente a quelli forniti dal Concessionario a titolo di miglioria, devono essere consegnati al Politecnico di Torino in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. A tal fine verrà redatto un verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio tra l'Amministrazione Contraente e il Concessionario.

Qualora si ravvisassero danni arrecati alle strutture, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature e arredi dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia definitiva prestata, fatto salvo il diritto del Politecnico di Torino al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia definitiva o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Articolo 24

Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto



POLITECNICO DI TORINO

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, il Politecnico di Torino ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Articolo 25

Clausola risolutiva espressa

Il contratto di concessione è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni, nei casi previsti all'art. 88 del C.S.O., cui si rinvia.

Articolo 26

Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto, qualora nel corso dell'esecuzione il servizio oggetto di affidamento si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.



POLITECNICO DI TORINO

Articolo 27

Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Concessionario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese del Concessionario.

Articolo 28

Disdetta del contratto da parte del Concessionario

Qualora il Concessionario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione Contraente si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro Concessionario a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 29

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la cessione dei crediti, come previsto dall'art. 6 del C.S.O.

Articolo 30

Recesso del Politecnico di Torino

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

Articolo 31



POLITECNICO DI TORINO

Riservatezza

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 32

Referente del Concessionario

Il Referente responsabile del servizio, cui è affidato il coordinamento delle attività oggetto del presente contratto e a cui competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico di Torino per ogni questione inerente l'esecuzione dello stesso contratto, è il Sig. _____ ed in sua assenza il Sig. _____.

Il Politecnico si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse all'attenzione del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di



POLITECNICO DI TORINO

legge. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Politecnico come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.

Il Referente ha l'obbligo di reperibilità mediante telefono cellulare (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00) e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento sullo svolgimento del servizio.

Articolo 33

Foro competente

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 34

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 35

Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA.



POLITECNICO DI TORINO

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA.

Il presente contratto, debitamente sottoscritto, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta sulla base dell'art. 15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642.

Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n.5 del 2012 rilasciata dall' AdE Ufficio Territoriale di Torino 1 dall'1 gennaio 2013, protocollo n 167908/2012.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica.

Articolo 36

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al C.S.O., alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 37

Documento allegato

E' materialmente allegato al presente Atto il seguente documento:

All. A: Offerta Economica del Concessionario

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale



POLITECNICO DI TORINO

Per il Concessionario

SCHEMA